

**Misura 16 “ Cooperazione” Sottomisura 16.8 - Intervento 16.8.1.
“Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti”**

OSSERVAZIONI E CHIARIMENTI:

Punto 2.5 COSTI AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili tutte le attività previste dal regolamento forestale (allegato E) descritte nella struttura del PGF?

Sono ammissibili le spese per lo svolgimento delle attività previste nell'Allegato E del R.r. 7/2002 qualora pertinenti alla redazione del Piano di Gestione Forestale (PGF), in considerazione della superficie oggetto di indagine.

2. Sono ammissibili i costi per la redazione della VINCA, qualora gli interventi ricadessero in ambiti territoriali tutelati (come previsto dal regolamento forestale art.1 com.4 e art.52)?

I costi per la redazione della VINCA sono ammissibili solo se la valutazione è richiesta per il rilascio dell'autorizzazione del PGF, da parte dell'ente competente per territorio.

La spesa collegata alla procedura di VINCA, espletata al fine di acquisire l'autorizzazione per la realizzazione di singoli interventi previsti nel piano, non è ammissibile in quanto la sottomisura non prevede il sostegno per la realizzazione di interventi selvicolturali.

Il costo è ricompreso tra le spese di redazione del piano di gestione forestale.

3. Sono ammissibili i costi per una pianificazione della gestione forestale, come indicato anche nelle linee guida allegate alla misura 8.6.1, in cui si presuppone lo studio delle superfici coperte da arboricoltura, o da arbusteti?

Come stabilito al punto 4.2 del bando, il PGF oltre ad essere conforme alle disposizioni stabilite dal R.r 7/2012, dovrà risultare redatto secondo le linee metodologiche di cui all'Allegato B della d.d. n. 8302 del 08 agosto 2018 (Avviso pubblico sottomisura 8.6).

Le suddette disposizioni, da applicarsi per il PGF redatto sia nell'ambito della sottomisura 8.6 che della 16.8, prevedono la descrizione delle formazioni arboree presenti, comprese quelle specializzate (arboricoltura da legno, castagneti da frutto...) e delle formazioni arbustive-erbacee (arbusteti, pascolo – prato pascolo ...), pertanto i relativi costi sono ammissibili.

4. Sono ammissibili i costi per studi fitosociologici, faunistici, sviluppo turistico, predisposizione ai sistemi di certificazione, analisi di mercato dei prodotti ricavabili, individuazione dei servizi ecosistemici al fine di poter pianificare secondo i criteri di sostenibilità, come indicato dal bando?

Si rinvia alla risposta fornita per la domanda n. 1, sottolineando che, anche nell'ambito della Cooperazione, devono essere garantiti i principi generali sull'ammissibilità delle spese, che stabiliscono, tra l'altro, che le stesse debbano essere pertinenti e necessarie all'operazione finanziata.

5. Chiarire i contenuti delle “istruttorie tecnico amministrative” ammissibili a contributo

Sono le attività professionali (forniture di servizi) di natura tecnico-amministrativa finalizzate alla costituzione dell'Associazione – Consorzio.

Le relative spese sono ricomprese nel costo di redazione del piano di gestione. Per la valutazione della congruità delle stesse è necessaria l'acquisizione di almeno tre preventivi. A tale riguardo è stato opportunamente adeguato l'avviso pubblico.

6. Sono ammissibili i costi di realizzazione di progetti di webgis e suoi applicativi mobili per l'utilizzo da parte del gestore forestale?

Si purché identificabili nell'ambito dell'acquisto di attrezzature per la misurazione dei boschi e strumentazione hardware e software.

Anche al fine di valutare la congruità della spesa degli investimenti immateriali, devono essere acquisiti almeno tre preventivi di spesa emessi da fornitori diversi ed in concorrenza tra loro.

Federazione Regionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali dell'Umbria

L'acquisto di attrezzature per la misurazione dei boschi e strumentazione hardware e software è considerato un intervento accessorio rispetto alla redazione del PGF, conseguentemente la relativa spesa è ammissibile agli aiuti nella percentuale massima del 50% della spesa ammissibile totale (escluse le spese generali, ove previste).

7. Le spese per la presentazione, istruttoria e collaudo della domanda possono essere incluse tra i costi ammissibili? Come viene gestito il caso di domande di sostegno che non prevedono l'acquisto di attrezzature per la misurazione e strumentazione hardware in riferimento alle spese generali?

Solo nel caso di acquisto di attrezzature per la misurazione dei boschi e strumentazione hardware, le spese generali sono ammissibili, nel limite del 5% dell'importo dell'acquisto.

Le spese per la presentazione, istruttoria e collaudo della domanda non sono ammissibili per le altre tipologie di interventi previsti nella sott. 16.8, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 45 del Reg. (UE) 1305/2013.

8. Aggiungere tra i costi ammissibili le spese generali (max 5%) applicate agli investimenti mobiliari quali acquisto di strumenti e software, secondo il DM 140/2012 (per coerenza con quanto riportato al punto 6 del 3.2.15).

L'ammissibilità delle spese generali è disciplinata al punto 3.11. dell'Avviso, pertanto risulterebbe ridondante riportarla anche nel paragrafo relativo ai "costi ammissibili".

L'osservazione pervenuta tuttavia, consente di chiarire che per l'acquisizione di software non è ammissibile (in quanto investimento immateriale) l'applicazione delle spese generali ai sensi dell'art. 45 Reg (UE) 1305/2013.

9. Alla luce di quanto previsto ai p.ti 3.11.15 e 3.11.16 la determinazione della spesa per beni immateriali appare eccessivamente penalizzante in quanto il CV delle "pertinenti figure professionali della struttura [...]" appare superfluo e di difficile reperimento

Si rammenta che quanto previsto dal bando trova corrispondenza con quanto stabilito dalle linee guida nazionali sull'ammissibilità delle spese.

Le informazioni riguardanti i fornitori devono essere richiesti dal beneficiario contestualmente al preventivo e saranno valutati ai fini della scelta del soggetto cui affidare l'incarico.

10. In riferimento al punto 3.2.15 p.to5) si ritiene che la fissazione di un massimale di spesa (5%) e la verifica con il DM 140/2012 siano già più che sufficienti a determinare un valore di spesa congruo potendo quindi ovviare al reperimento dei preventivi.

Il DM 140/2012, applicabile nel caso di soggetti privati, è utilizzato al fine di valutare la ragionevolezza delle spese generali, che sono ammissibili solo nel caso di acquisto di attrezzatura per la misurazione dei boschi e strumentazione hardware (risposta domanda n. 8).

I costi per la redazione dei piani non costituiscono spese generali (Reg. (UE) 1305/2013, art. 45, comma 2, lett. c) ed e) conseguentemente, la ragionevolezza dei costi deve essere valutata in base al confronto tra preventivi di spesa.

Si ricorda l'applicazione del D.Lgs 50/2016 nel caso di operazioni ad esse assoggettate.

Punto 2.8 CRITERI DI SELEZIONE

11. Si ritiene opportuno aprire una nuova riflessione sui primi tre criteri di selezione.

I criteri di selezione previsti nel bando sono stati valutati positivamente durante il comitato di sorveglianza nella seduta del 22 luglio 2015 ed in tale sede non sono pervenute proposte di modifica; pertanto, gli stessi sono stati approvati con D.G.R. n. 960/2015.

Si fa presente che un'eventuale revisione dei criteri adottati richiederebbe una nuova procedura di revisione (che prevede tra l'altro l'accordo con i Servizi della Commissione Europea) con conseguente rinvio dell'approvazione del bando al prossimo anno.

Federazione Regionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali dell'Umbria

Borgo XX Giugno, 72, 0621 Perugia – Tel e fax: 075/30910 E-mail: info@agronomiforestaliumbria.it E-mail PEC: protocollo.odaf.umbria@conafpec.it

Punto 3.2.2 termine presentazione domande

12. Si ritiene che la data di presentazione delle domande sia troppo vicina, considerando il fatto che il bando non è stato ancora pubblicato e che potrebbero verificarsi situazioni di anomalie nei piani di utilizzo dei beneficiari che richiederanno complesse verifiche e allineamenti tramite i CAA.

E' necessario inoltre tenere presente che la misura 16.8 necessita di una fase preliminare per perseguire le condizioni necessarie alla costituzione di soggetti associati. La fase progettuale potrà prevedibilmente partire in ritardo rispetto a quanto accade per altre misure classicamente rivolte a soggetti singoli.

Si accoglie la richiesta fissando la data di scadenza per la presentazione delle domande di sostegno al 30 Novembre 2018.

Punti 3.2.7 – 3.2.8 – 3.2.9 – 3.2.11

13. Chiarire se anche l'ATI o l'ATS, una volta costituite, dovranno essere dotate di personalità giuridica. Chiarire se nella domanda SIAN dovranno essere presenti e identificate tutte le particelle interessate dal PGF, in quanto, se così fosse, per caricare nel fascicolo dell'Associazione/Consorzio tutte le particelle del PGF queste dovrebbero essere cedute mediante affitto o comodato d'uso al soggetto che presenta la domanda (chiarire quanto descritto al punto 3.2.11).

Per quanto riguarda il primo aspetto si rinvia a quanto espressamente previsto dal bando al punto 3.2.7, ovvero le forme di cooperazione possono essere costituite sia in una delle forme dotate di personalità giuridica, sia in forma contrattuale (altre forme associative, ad esempio le Associazioni Temporanee di Impresa – ATI o Associazioni Temporanee di Scopo – ATS).

Stante i chiarimenti forniti dall'Organismo Pagatore, in sede di compilazione della domanda di sostegno SIAN, l'inserimento delle particelle catastali risulta necessario.

Le superfici oggetto di pianificazione in possesso dei soggetti partecipanti all'Associazione – Consorzio non devono essere caricate nella domanda di sostegno dell'Associazione – Consorzio o del soggetto capofila. Resta tuttavia l'obbligo del richiedente e/o dei singoli soggetti associati al Consorzio o all'Associazione già costituiti o da costituirsi, antecedentemente la presentazione della domanda, di aggiornare il proprio fascicolo aziendale SIAN, inserendo la totalità delle superfici boscate in possesso.

Si rinvia a quanto previsto nei punti 3.2.13 e 3.2.14 in merito all'obbligo di definire il collegamento dei fascicoli aziendali dei soggetti partecipanti alla cooperazione (legami associativi).

Punto 3.2.13

14. La superficie forestale di riferimento è quella indicata nell'ultimo aggiornamento precedente la data di presentazione della domanda di sostegno, della "scheda di validazione" del fascicolo aziendale SIAN dell'Associazione o del Consorzio e/o dei soggetti ad essi associati (Associazione - Consorzio preesistente) o del fascicolo aziendale SIAN dei singoli soggetti che intendono associarsi (Associazione - Consorzio da costituire).

In base a quanto riportato al punto 2.8 criteri di selezione, *"l'attribuzione dei punteggi è effettuata sulla base della perimetrazione, mediante shape file trasmesso dal richiedente, dell'area oggetto di indagine per quanto concerne la localizzazione e della superficie forestale desunta dal fascicolo aziendale SIAN, per quanto attiene la superficie di intervento."*

Non è chiaro se possano essere inserite le superfici arbustive o quelle ad arboricoltura e se queste superfici possano essere un costo ammissibile.

Inoltre, la pianificazione potrebbe comprendere superfici coltivate che nel decennio potrebbero essere destinate ad arboricoltura e non è chiaro se possono essere inserite in domanda e se rientrano tra i costi ammissibili.

Il fascicolo aziendale del richiedente e dei soggetti associati deve contenere la totalità delle superfici interessate dalla pianificazione, comprese le colture arboree specializzate e quelle erbacee, così

Federazione Regionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali dell'Umbria

Borgo XX Giugno, 72, 0621 Perugia – Tel e fax: 075/30910 E-mail: info@agronomiforestaliumbria.it E-mail PEC: protocollo.odaf.umbria@conafpec.it

come delineato nella struttura del PGF. Pertanto, le attività riguardanti tali superfici potranno essere ammissibili, secondo le indicazioni fornite con la risposta alle domande n. 1, 3 e 4.

Il PGF prevede anche la trattazione di superfici che potrebbero essere oggetto di imboscamento, pertanto i relativi costi delle attività di identificazione delle superfici potranno essere riconosciuti ammissibili.

Al fine di garantire la condizione di ammissibilità prevista dalla sottomisura (punto 2.6) ovvero quella che il PGF deve risultare superiore a 100 ha di superficie boscata, i criteri di selezione sono riferiti esclusivamente alla superficie boscata.

Punto 3.2.14

15. «Nel caso di domanda presentata dai soggetti indicati ai precedenti punti 3.2.10 e 3.2.11, il richiedente è tenuto a definire i legami associativi nell'ambito del fascicolo aziendale, secondo le procedure previste da AGEA». E' NECESSARIO VERIFICARE SE SIA EFFETTIVAMENTE POSSIBILE FARE QUANTO RICHIESTO. E' necessario verificare inoltre la procedibilità su portale SIAN con il titolo di possesso citato al punto 3.2.4 "concessione".

La funzionalità relativa ai legami associativi è attiva.

Sulla base di quanto emerge dall'attivazione di altre sottomisure, il titolo di "concessione" è utilizzabile mediante descrizioni disponibili nel SIAN.

Punto 3.2.15. documentazione da allegare alla domanda SIAN:

16. *6. stima delle spese generali calcolate sulla base del Decreto del Ministero della Giustizia n. 140/2012 (esclusi i soggetti sottoposti al D.Lgs n. 50/2016), esclusivamente per l'acquisto di attrezzature per la misurazione dei boschi e strumentazione hardware.*

Specificare che il massimale è il 5% dei costi di acquisto per attrezzature e strumentazione. Così come è scritto ora genera confusione.

Al punto 3.2.15 del bando viene specificata la documentazione da allegare alla domanda di sostegno, mentre le disposizioni riguardanti le spese generali sono delineate in altre parti del bando (punto 3.11 del bando). Si rinvia a quanto indicato con la risposta n.8.

Punto 3.3.1 DOCUMENTAZIONE DEL FASCICOLO DI DOMANDA

17. Riorganizzare l'elenco puntato e numerato in quanto la prosecuzione di quello precedente genera confusione e non facilita la lettura.

Si è provveduto alla revisione del paragrafo.

Punto 3.5.1 Dichiarazioni ed Impegni di carattere generale

18. • *che per la realizzazione degli interventi di cui alla presente domanda, non ha percepito, non ha chiesto e non intende chiedere altri contributi, detrazioni ed agevolazioni pubbliche;*

Poniamo il caso di un'azienda che presenta domanda sulla misura 8.6.1. Potrebbe questa azienda successivamente associarsi in un'Associazione/Consorzio inserendo all'interno della cooperazione le stesse o altre superfici in suo possesso, rinunciando eventualmente al contributo della 8.6.1 qualora assentito? Chiarire se è possibile farlo senza che vadano in supero le superfici, in fase di compilazione della domanda.

Sulla base del suddetto impegno, la presentazione di più istanze di finanziamento per la stessa tipologia di interventi da parte del medesimo richiedente, è vietata.

L'impegno è di carattere generale e quindi applicabile a tutti i fondi SIE, compresi i fondi FEASR, per garantire l'esclusione del "double founding".

- Altro caso potrebbe essere quello di un'azienda che ha superfici boscate su comuni non confinanti. Quelle superfici devono rientrare tutte all'interno della cooperazione o solo quelle più vicine al comparto cui appartengono gli altri soggetti dell'Associazione/Consorzio?

- I soggetti partecipanti alla cooperazione devono essere in possesso di superfici boscate confinanti?

Federazione Regionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali dell'Umbria

Si ribadisce che la pianificazione deve riguardare il complesso delle risorse forestali in capo all'associazione e/o ai singoli soggetti associati, pertanto la stessa deve riguardare tutte le superfici boscate, seppur territorialmente distanti tra loro, anche al fine di garantire il principio secondo il quale il prelievo legnoso nel periodo di validità del Piano non deve superare l'incremento (corrente) riferito allo stesso periodo. L'applicazione (e la verifica) di tale principio, al quale fa riferimento la gestione sostenibile, può essere fatta inevitabilmente sull'intera superficie in possesso del richiedente. Ciò non esclude, che parte della superficie boscata (in proprietà) possa essere inserita, tramite appositi accordi, in un diverso complesso forestale.

Per quanto riguarda il quesito relativo al possesso di superfici confinanti da parte dei soggetti partecipanti, si sottolinea che tale obbligo non sussiste, tuttavia non vi è dubbio che al fine di disporre di uno strumento di pianificazione che consenta di perseguire il suo scopo, appare opportuno che la superficie oggetto di pianificazione non riguardi superfici frammentate e localizzate in ambiti territorialmente distanti.

Lo strumento di pianificazione oltre a prefiggersi una gestione sostenibile delle risorse, dovrebbe mirare, soprattutto nell'ambito di una misura di cooperazione, alla mutualità dei soggetti nella gestione delle risorse forestali per poter essere applicato in maniera univoca ed uniforme dall'associazione - consorzio.

- Dal momento che per la redazione del PGF non è previsto dal bando il massimale di spesa, si suggerisce l'impiego del tariffario applicato dalla regione Liguria per l'anno 2016 allegato (foglio di calcolo e linee guida).

L'utilizzo di costi standard prevede che gli stessi siano approvati da un comitato di valutazione; mentre non è possibile applicare tariffari/prezzari approvati da un'altra Autorità di gestione.

Le spese pertanto devono essere valutate in base all'acquisizione di almeno tre preventivi di spesa. Si evidenzia infine che l'applicazione del massimale di spesa non esclude la necessità di acquisire i preventivi di spesa.

Al tale preposito si comunica che al fine di garantire la ragionevolezza della spesa non sono ammissibili costi di redazione del piano di gestione forestale superiori a 50,00 euro/ha di superficie oggetto di pianificazione, compresi i costi per le istruttorie tecnico-amministrative per la costituzione dell'associazione/consorzio ed i conseguenti atti notarili.

- Quali sono i MACROUSI ammissibili?

Ai fini della determinazione della superficie forestale, sono i macrousi presenti nel SIAN utilizzati per classificare le superfici boscate (a titolo esemplifico: bosco, pascolo arborato - tara 50%).

- Chi è già in possesso di un PGF autorizzato vigente con scadenza ad esempio nel 2021, può beneficiare del contributo della Misura 16 per tutte le operazioni di revisione del piano?

Non è ammissibile agli aiuti la revisione o la modifica di piani di gestione forestale esistenti.

- Si ritiene che la dotazione finanziaria prevista sia esigua e, allo scopo di fornire una più compiuta informazione ai potenziali partecipanti, si ritiene più opportuno specificare sia la dotazione finanziaria del presente bando che quella complessiva nel periodo di riferimento per lo stesso intervento.

La disponibilità finanziaria per il momento è quella stabilita dalla DGR 1546 del 19.12.2016. Un eventuale aumento della dotazione potrà essere valutato solo successivamente.